

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PIANETTA)

Comunicata alla Presidenza il 12 novembre 1998

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, con atto finale e relativi allegati, fatto a Bruxelles l'8 dicembre 1997

presentato dal Ministro degli affari esteri

di concerto con il Ministro dell'interno

col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

col Ministro delle finanze

**col Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica**

col Ministro delle comunicazioni

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

col Ministro del commercio con l'estero

col Ministro della sanità

col Ministro dell'ambiente

col Ministro per le politiche agricole

e col Ministro dei trasporti e della navigazione

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 SETTEMBRE 1998

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo di partenariato tra gli Stati Uniti del Messico e l'Unione europea ha l'obiettivo di consolidare le relazioni tra le parti attraverso l'istituzionalizzazione del dialogo politico e di rendere più salde le relazioni economiche e commerciali con la liberalizzazione degli scambi, sulla base delle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio.

Esso richiama a proprio fondamento i principi sanciti nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e in questo contesto viene posto il quadro giuridico generale entro cui liberalizzare gli scambi al fine di promuovere gli investimenti e lo sviluppo.

Per l'applicazione dell'Accordo è istituito un Consiglio congiunto, composto da membri del Consiglio e della Commissione dell'Unione europea e da membri del Governo del Messico, con poteri di decisione vincolante per le parti; il Consiglio congiunto è assistito da un comitato misto che si riunisce di norma una volta all'anno.

Le parti contraenti dell'Accordo si impegnano a cooperare, prevedendo anche progressivi avvicinamenti delle specifiche normative, in una serie di settori: doganale, agricolo, energetico, del turismo, dei trasporti, giudiziario, scientifico e tecnologico, ambientale, sanitario.

Ben si comprende l'importanza che tale Accordo riveste per il futuro dei rapporti tra quest'area dell'America settentrionale in piena fase di espansione economica e l'Unione europea, la quale potrà anche contribuire a superare le condizioni di deplorabile povertà e ritardo sociale di alcune zone depresse e sostenere misure per tutelare le comunità indegne.

L'Accordo non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato. Si raccomanda senz'altro la sollecita approvazione del disegno di legge.

PIANETTA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: ANDREOLLI)

4 novembre 1998

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

3 novembre 1998

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, con atto finale e relativi allegati, fatto a Bruxelles l'8 dicembre 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 60 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

